



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI - UFFICIO V

Decreto 7 LUG. 2000

Prot. n. 2366/AC

Università degli Studi di Trieste
Prot. 20000021706
dd. 28/07/2000
sez. Ricerca e Rel. Est. Interni

Al Rettore dell'Università
degli Studi di
TRIESTE



Oggetto: Protocollo esecutivo dell'Accordo Culturale Italia-Mongolia
2000 - 2003.

In data 5 giugno u.s. è stato rinnovato il Protocollo esecutivo dell'Accordo Culturale tra l'Italia e la Mongolia per gli anni 2000-2003.

Si segnala l'attenzione sull'articolo 1.4 di detto protocollo, di cui si allega copia, nel quale si auspica l'istituzione di una Cattedra di Lingua e Letteratura mongola presso codesto Ateneo.

Qualora tale Cattedra potrà essere istituita, si prega di darne informazione allo scrivente.

Il Dirigente
dr.ssa Antonella Cammisa

PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA PER GLI ANNI 2000-2003

La Parte italiana e la Parte mongola, in conformità a quanto previsto dall'art.7 dell'Accordo Culturale del 15 febbraio 1973 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Popolo Mongolo, al fine di sviluppare i rapporti culturali fra i due Paesi, hanno concordato il seguente Protocollo esecutivo per gli anni 2000 - 2003.

I. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DIFFUSIONE DELLA CULTURA

Cooperazione nell'insegnamento scolastico

1.1 Le due Parti favoriranno una più stretta collaborazione tra le rispettive Istituzioni e Amministrazioni competenti nel campo dell'Istruzione al fine di migliorare la conoscenza reciproca degli ordinamenti scolastici, programmi e metodi didattici anche attraverso lo scambio di informazioni e materiale.

1.2 Le due Parti (per la Parte italiana il Ministero della Pubblica Istruzione e per la Parte mongola Il Ministero dell'Educazione) si scambieranno nel periodo di validità del presente Programma, una delegazione di alti funzionari nel settore dell'istruzione, al fine di individuare le possibilità di sviluppo della cooperazione in campo formativo sia attraverso progetti sperimentali congiunti, sia attraverso l'incentivazione, nei limiti che verranno congiuntamente definiti di:

- corsi di perfezionamento in Italia di insegnanti mongoli di italiano nelle scuole secondarie;
- contatti tra le istituzioni scolastiche o altre organizzazioni interessate, per lo sviluppo degli scambi di studenti sulla base di progetti formativi concordati tra le istituzioni stesse.

Insegnamento della lingua e della cultura

1.3 Le due Parti favoriranno la diffusione dello studio della lingua e della cultura dell'altro Paese nelle proprie Università e negli altri Istituti di Istruzione Superiore, nonché negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, mediante l'attivazione di cattedre e di lettori.

1.4 La Parte italiana verificherà la possibilità di istituire un dottorato di ruolo di lingua e cultura italiana presso l'Università di Arte e Cultura di Ulaan Bataar e cercherà di favorire l'istituzione presso l'Università di Trieste, di una cattedra di Lingua e Letteratura mongola,

1.5 La Parte italiana esaminerà la possibilità di assegnare dei contributi finanziari a Università mongole per l'assunzione di lettori di italiano a contratto locale, di inviare materiale didattico o di organizzare la formazione in Mongolia di italianisti locali.

1.6 La Parte italiana (Ministero Affari Esteri Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale.) mette a disposizione testi di italianistica, letteratura, storia e geografia per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori e per quelle istituzioni culturali che, tramite le sedi diplomatiche, ne facciano richiesta.

1.7 Le due Parti faciliteranno i corsi di lingua italiana che l'Associazione Italia -Mongolia, in collaborazione con l'Associazione Mongolia -Italia, organizza a Ulaan Bataar.

II. BORSE DI STUDIO

2.1. La Parte italiana offre nell'anno accademico 2000-2001 16 mensilità di borse di studio a cittadini mongoli che intendano seguire corsi di studio e perfezionamento in Università e Istituti di istruzione superiore.

2.2. La Parte mongola offre nell'anno accademico 2000-2001 6 mensilità a cittadini italiani che intendano seguire corsi di studio e perfezionamento in Università e Istituti di istruzione superiore.

2.3 Ciascuna Parte potrà variare il numero delle mensilità offerte e l'ammontare mensile della borsa (indicato nell'Annesso II) per l'anno accademico successivo, in relazione ai fondi disponibili per tale anno finanziario. Ogni modifica in tal senso dovrà essere notificata attraverso i canali diplomatici.

2.4 Le due Parti prendono atto con soddisfazione delle borse di studio per studenti mongoli, messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Trieste, dall'Università di Trieste, dall'Associazione Nazionale Italia- Mongolia e dall'Associazione Trieste Musica.

III. COOPERAZIONE NEL SETTORE UNIVERSITARIO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

3.1 Le due Parti favoriranno la cooperazione tra le Università e le Istituzioni di Istruzione Superiore dei due Paesi attraverso accordi e convenzioni interuniversitari (cfr. Annesso I) scambio di informazioni e dati, realizzazione di progetti congiunti di ricerca, di seminari e conferenze, nonché attraverso lo scambio annuale di 2 docenti o ricercatori per visite della durata massima di 14 giorni allo scopo di tenere conferenze e stabilire contatti scientifici e accademici.

3.2 Le due Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica in particolare nei settori della chimica, biologia e fisica teorica. Esse collaboreranno altresì alla realizzazione di progetti scientifici di mutua utilità, finalizzati all'istituzione di gruppi scientifici e alla formazione dei ricercatori. Detta collaborazione sarà portata avanti in particolare dal Centro Nazionale delle Ricerche italiano (CNR) e la "Mongolian Academy of Sciences".

3.3 Le due Parti favoriranno le collaborazioni interuniversitarie anche nell'ambito del Programma dell'Unione Europea di Cooperazione per l'Istruzione Superiore Tempus Tacis".

3.4 Le due Parti prendono atto con soddisfazione che l'Associazione Italia Mongolia invierà in una Università di Ulaan Bataar, che la Parte mongola indicherà, un professore esperto di problematiche del turismo per un ciclo di lezioni di una settimana per tutti gli anni della durata dell'Accordo.

IV. CULTURA E ARTE

4.1 Le due Parti favoriranno l'avvio, il funzionamento e lo sviluppo, nei loro rispettivi territori, di istituzioni culturali e d'istruzione dell'altro Paese.

4.2 Le due Parti favoriranno i rapporti tra le Associazioni culturali dei due Paesi, in particolare tra: Accademia Nazionale dei Lincei, C.N.R. ISIAO, Fondazione Cini, Fondazione Agnelli, Istituto per l'Enciclopedia Italiana e le istituzioni culturali mongole interessate.

- Le due Parti favoriranno l'attività la cooperazione e le iniziative culturali realizzate dall'Associazione Italia Mongolia e Mongolia -Italia

Mostre ed eventi culturali

4.3 Le due Parti incoraggeranno, nel periodo di validità del presente Programma, lo scambio di mostre di alto livello. I dettagli, compresi quelli di carattere finanziario, saranno concordati caso per caso, attraverso le vie diplomatiche.

La Parte mongola è interessata a ricevere una mostra su "Protezione e restauro dei Monumenti storici in Italia" e ad inviare una mostra sulla "Paleontologia mongola". E' inoltre disponibile ad inviare, nell'anno 2000, attraverso l'Associazione Italia -Mongolia, la mostra "Gengis Khan, il più grande impero del mondo".

4.4 Entrambe le Parti esprimono interesse allo scambio di informazioni sui più importanti festival, eventi culturali e celebrazioni che si svolgono nei due Paesi nonché a partecipare ad essi.

Musica, Teatro, Danza, Cinema

4.5 Le due Parti incoraggeranno i contatti, la cooperazione e gli scambi tra le rispettive istituzioni, nonché enti e associazioni musicali ed artistiche e promuoveranno la realizzazione di spettacoli e tourné di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati.

Le due Parti organizzeranno lo scambio di eventi musicali e teatrali di alto livello, le cui modalità organizzative saranno concordate con opportuno anticipo per le vie diplomatiche.

Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra il " Conservatorio Tartini " e l'Associazione Trieste Musica di Trieste e L'Unione dei Compositori di Mongolia attraverso scambi di musicisti e direttori d'orchestra.

- La Fondazione "Valentino Bucchi", è disposta a realizzare iniziative comuni nel quadro della creazione musicale contemporanea. In particolare la Fondazione intende proporre a musicisti e esperti, designati dal Paese inviante, la partecipazione alla giuria del "Premio Internazionale Valentino Bucchi " e ad altre attività (convegni, seminari, rassegne, festival). Le modalità sono indicate nell'Annesso II).

4.6 Le Parti favoriranno lo scambio di rassegne cinematografiche e la reciproca partecipazione ai festival cinematografici che hanno luogo in Italia e in Mongolia.

Esse incoraggeranno la collaborazione tra istituzioni, associazioni, enti e professionisti del settore cinematografico

La Parte mongola invierà dei film/documentari che, in collaborazione con l'Associazione Italia-Mongolia, verranno presentati nei vari festival che si tengono in Italia.

Protezione dei beni culturali e tutela del Paesaggio Culturale

4.7 Le due Parti si impegnano a cooperare, attraverso le competenti Autorità dei due Paesi, per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali nel rispetto delle normative interne dei due Paesi e concordano a tal fine di prendere le opportune misure. In tale contesto le due Parti si riservano di esaminare la possibilità di istituire, qualora necessario, un Gruppo di lavoro ad hoc.

Le due Parti si impegnano altresì a cooperare per facilitare l'individuazione e la restituzione agli aventi titolo delle opere d'arte e dei beni culturali comunque pervenuti nel proprio territorio.

4.8 La Parte italiana (il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'Is.IAO, anche in collaborazione tra loro) è disponibile ad avviare collaborazioni e a fornire consulenza per la protezione e conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale, con particolare riferimento ai beni archeologici, storici artistici, architettonici, etnologici e etno-musicologici, ai musei e alle aree monumentali, e per la protezione del paesaggio e ad inviare, qualora ne venga fatta richiesta, propri esperti. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente. I dettagli verranno stabiliti, consultando, ove necessario, i rispettivi Ministeri competenti, per le vie diplomatiche.

4.9 Entrambe le Parti faciliteranno la cooperazione tra le loro amministrazioni competenti (per la Parte italiana il Ministero per i Beni e le Attività Culturali) ed i principali musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti, informazioni e esperienze, in particolare nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali, anche al fine di organizzare mostre.

In particolare favoriranno la cooperazione tra:

- il "Museo Regionale di Scienze Naturali" della Regione Piemonte e gli omologhi musei mongoli per iniziative congiunte nel campo dell'archeologia, botanica, mineralogia e entomologia.

- il "Museo di Storia Naturale e lo "Speleovivarium" di Trieste e il "Natural History Museum " di Ulaan Bataar per la cooperazione nella ricerca paleontologica.

- "Il Museo Nazionale di Arte Orientale" di Roma e una corrispondente istituzione mongola (Istituto di Archeologia della Mongolia o Museo Nazionale della Mongolia) per lo scambio di esperti, informazioni ed esperienze nel settore della conservazione e del restauro di materiali archeologici e storico-artistici (pietra, metalli, ceramica, materiali organici) e di opere dipinte

su stoffa e carta, ciò anche al fine di valutare le possibilità di organizzare una mostra avente per oggetto "Archeologia della Mongolia" o "La pittura Buddista della Mongolia".

Missioni archeologiche

4.10 Le due Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico e etno-antropologico favorendo le missioni, i contatti e gli scambi di studiosi, dati e pubblicazioni tra le loro Istituzioni specializzate; in particolare la missione archeologica condotta dall'Università di Genova (cattedra di Storia dell'Arte dell'Asia Orientale) ed esperti dell'Accademia delle Scienze e dell'Università di Ulaan Bataar sui monumenti storici della Mongolia, attraverso propezioni e consultazioni di fonti in loco.

La Parte mongola è disponibile ad invitare un archeologo italiano a partecipare agli scavi internazionali organizzati nella città di Khar-Khorin.

La società Euromin, assieme alla Associazione Italia - Mongolia e al Museo Paleontologico di Ulaan Bataar, condurrà una campagna di ricerche nel Deserto dei Gobi utilizzando moderne tecnologie laser per l'individuazione di nuovi reperti paleontologici.

Archivi

4.11 Sono previste le seguenti collaborazioni tra le rispettive Amministrazioni Archivistiche (per la Parte italiana l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per la Parte mongola il Ministero dell'Educazione) :

- scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti;
- scambi annuali di visite di 2 archivisti ed esperti per 21 giorni ciascuno (cfr. Annesso II).
- ricerche di fonti documentarie di interesse conservate presso i rispettivi Istituti.

4.12 Le due Parti favoriranno, sulla base della normativa vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione tra gli Archivi storici e i servizi di documentazione delle Amministrazioni competenti al fine di realizzare scambi di informazioni ed esperienze, nonché scambi di pubblicazioni.

Biblioteche e Editoria

4.13 Le due Parti (per la Parte italiana il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per la Parte mongola il Ministero dell'Educazione) incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie e Istituti culturali dei due Paesi.

Le due Parti effettueranno, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, gli scambi di riproduzione e microfilm del materiale librario custodito nelle biblioteche statali, nonché, su base di reciprocità, lo scambio di 1 bibliotecario per visite di studio della durata massima di 14 giorni ciascuno.

- La Divisione Editoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è disposta ad inviare libri di qualsiasi disciplina ad istituzioni e università mongole che ne facciano richiesta attraverso i canali diplomatici.

- Durante il periodo di validità del presente Protocollo, l'Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria del Ministero dei Beni e Attività Culturali, si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari.

La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi:

- Premi e contributi finanziari (Ministero Affari Esteri D.G.P.C.) a editori e traduttori italiani e/o stranieri che elaborino proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche.

- "Premio nazionale per le traduzioni", sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, assegnato dalla Divisione Editoria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali anche a traduttori ed editori stranieri. Presso la stessa Divisione opera il Centro per i traduttori e le iniziative a favore della traduzione, che è disposto ad avviare contatti con le competenti istituzioni mongole.

- Premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere, assegnati dal Dipartimento Informazioni ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le domande andranno inoltrate per il tramite dei canali diplomatici.

4.14 L'Associazione Italia - Mongolia informa che nel 2000 pubblicherà un volume di poesie di autori mongoli e nel 2001 un volume di "Miti e leggende della Mongolia".

V. COLLABORAZIONE IN AMBITO RADIO-TELEVISIVO

5.1 Le due Parti si impegnano a favorire la reciproca conoscenza nel settore radiofonico e televisivo con trasmissioni a carattere culturale e ad incrementare la collaborazione tra i rispettivi Enti radiotelevisivi allo scopo di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi e di facilitare le intese fra gli organi interessati delle due Parti in materia di :

- organizzazione di corsi di formazione e altre iniziative di aggiornamento professionale per giornalisti, tecnici e programmisti, eventualmente ricorrendo anche a borse di studio offerte dai due Paesi presso organizzazioni nazionali ed internazionali interessate;
- organizzazione di festival e programmi radiofonici e televisivi;
- appoggio alle iniziative di coproduzione di organismi interessati dei due Paesi.

5.2. La Parte italiana (Il Ministero Affari Esteri D.G.P.C.) mette a disposizione, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Pechino, contributi per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa

VI DIRITTI UMANI

6.1. Le due Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza e per la tutela dei diritti dell'uomo.

6.2 Le due Parti promuoveranno iniziative in campo culturale finalizzate a favorire la parità tra uomo e donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale, in relazione al complesso dei settori oggetto del presente Protocollo.

Al riguardo la Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna è disposta ad avviare contatti con i competenti organi mongoli.

VII. SCAMBI GIOVANILI E SPORT

7.1 Le due Parti favoriranno la collaborazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili anche attraverso progetti congiunti di agenzie, istituzioni e associazioni dei due Paesi.

VIII DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Il presente Protocollo non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre iniziative in esso non previste.

Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Protocollo saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.

8.2 Gli Annessi I, II costituiscono parte integrante del presente Programma.

8.3 Il presente Protocollo resterà in vigore sino alla firma del successivo.

Firmato a ROMA, il 5 giugno 2000 in due esemplari nella lingua italiana e mongola entrambi i testi facenti ugualmente fede

PER LA PARTE ITALIANA
Il Sottosegretario di Stato
On. Ugo Intini

PER LA PARTE MONGOLA
Il Vice Ministro
O. Ochirjav

ANNESSO I

Le collaborazioni interuniversitarie previste dal punto 3.1 sono le seguenti:

Un. Trieste - Un. Statale della Mongolia nel settore delle Scienze della Terra.

Un. di Udine e Un. Tecnica di Ulaan Bataar nel settore dell'Architettura antisismica.

Un. di Roma Tor Vergata e a) Un. Tecnica Mongola nel settore del Restauro dei Monumenti e della Progettazione Architettonica e Urbana; b) Università Mongola per l'Arte e la Cultura.

ANNESSO II CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

IIa) Scambi di persone

Lo scambio di persone previsto dai punti 3.1, 4.11 e 4.13 del presente Protocollo si attuerà secondo il seguente schema:

- la Parte che invia offrirà informazioni dettagliate sulle generalità delle persone o delegazioni proposte (nome, curriculum, oggetto del viaggio, progetto di lavoro suggerito, titolo di eventuali conferenze, ecc.), e comunicherà la data di partenza e di ritorno così come qualsiasi altro dettaglio necessario. Tali informazioni saranno comunicate per le vie diplomatiche, di regola con un minimo di sessanta giorni di anticipo sulla prevista data di partenza;
- la Parte che ospita dovrà confermare la sua accettazione per le vie diplomatiche, di regola con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza;
- la Parte che invia coprirà le spese di viaggio internazionale di andata e ritorno, incluse quelle di transito e di bagaglio, nonché le tasse aeroportuali;
- La Parte che ospita coprirà le spese di viaggio all'interno del suo territorio indispensabili per la realizzazione del programma sul quale si saranno accordate previamente le parti;
- la Parte italiana contribuirà alle spese di soggiorno con la somma giornaliera di L. 180.000 al giorno, onnicomprensive.

La Parte mongola contribuirà alle spese di soggiorno con la somma giornaliera di 1000 Tugrug onnicomprensiva.

IIb) Borse di Studio

- La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno, in ognuno dei due paesi, da un Comitato Misto di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del paese offerente;
- L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato all'Ambasciata del paese offerente entro i termini da essa previsti; i candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati;
- I candidati dovranno avere un'età non superiore ai 35 anni; ognuna delle due Parti notificherà all'altra se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati, e indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti;
- I borsisti non potranno partire per il paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.
- La parte italiana offrirà ai borsisti mongoli:
 - a) una somma mensile non inferiore a L.1.200.000;
 - b) assicurazione sulla vita contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.
- La Parte mongola offrirà ai borsisti italiani:
 - una somma mensile di 30.000 Tugrug.
 - assistenza sanitaria per gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.

IIc) Scambio di mostre

Salvo quanto stabilito al punto 4.3 , nel corso di scambi di mostre, la parte che invia fornirà, per via diplomatica, i dati tecnici relativi all'organizzazione degli eventi, con congruo anticipo in relazione all'inaugurazione della mostra.

Le Parti stabiliscono, le seguenti condizioni finanziarie concernenti gli scambi di mostre:

A) la Parte inviante avrà a suo carico:

- le spese di assicurazione del materiale espositivo "da chiodo a chiodo";
 - le spese di imballaggio e di trasporto fino alla prima sede espositiva, nonché quelle dall'ultima sede della mostra alla sede di partenza del materiale;
 - le spese e la messa a disposizione di materiali destinati al catalogo e alla pubblicità della mostra;
- le spese relative al viaggio internazionale dell'esperto che accompagna la mostra (un eventuale numero superiore verrà concordato per le vie diplomatiche);

B) la Parte ricevente avrà a suo carico:

- le spese di trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all'interno del proprio territorio;
- le spese locali di organizzazione e di pubblicità della mostra, comprese quelle derivanti dalla pubblicazione del catalogo;
- le spese relative al soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra; (un eventuale numero superiore verrà concordato per le vie diplomatiche).

IId) Cinema Musica , teatro, danza

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne cinematografiche verranno concordate di volta in volta tra le Parti in base alle disponibilità finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti.

Gli eventi musicali, teatrali e nel settore della danza saranno concordate con opportuno anticipo, per le vie diplomatiche, e , salvo accordi diversi da definire caso per caso, secondo le seguenti modalità organizzative:

La Parte inviante avrà a suo carico:

- le spese di viaggio internazionale degli artisti;
- le spese di compenso degli artisti;
- le spese e la messa a disposizione di materiali destinati al programma di sala e alla pubblicità dell'evento.

La Parte ricevente avrà a suo carico:

- la messa a disposizione gratuita di spazi teatrali adeguati, dei materiali e del personale locale idoneo alle esigenze di organizzazione dell'evento;
- le spese di trasporto degli artisti tra le varie sedi di rappresentazione all'interno del proprio territorio;
- le spese locali di organizzazione e di pubblicità dell'evento, comprese quelle relative alla pubblicazione del programma di sala.

- Nei settori della Musica , del Teatro, della Danza e del Cinema, le Amministrazioni competenti sono: la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri e il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tutte le iniziative suscettibili di usufruire di un sostegno finanziario del Dipartimento dello Spettacolo, sono subordinate al preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.

Fondazione Bucchi; le spese di vitto e alloggio saranno a carico della Fondazione, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte inviante o di ente o istituzione da essa delegato.

Ile) Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folcloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive, e le altre opere di natura analoga protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.

11f) Le Parti contraenti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrati nel presente Protocollo esecutivo, tanto in ciò che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.